

La versione originale in lingua [en](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

[inglese](#)

Swipe to change

## Direttiva sulle ingiunzioni (2009/22)

### QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa mira a introdurre norme dell'Unione europea (UE) per garantire che i provvedimenti inibitori siano sufficientemente efficaci per porre termine alle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori.

### PUNTI CHIAVE

I provvedimenti inibitori sono volti a far cessare o a interdire qualsiasi violazione contraria agli interessi collettivi dei consumatori. Il ravvicinamento delle legislazioni ad opera della presente direttiva consente di migliorare l'efficacia di tali provvedimenti e il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE. Le **violazioni** considerate includono anche il **credito al consumo**, le **vacanze e circuiti «tutto compreso»**, le **clausole abusive nei contratti** stipulati con i consumatori, i **contratti negoziati a distanza** e le **pratiche commerciali sleali**. Un elenco completo delle direttive interessate è riportato all'allegato I della direttiva 2009/22/CE.

Il ricorso ai **provvedimenti inibitori** può condurre a:

ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di qualsiasi violazione;

eliminare gli effetti perduranti di una violazione, soprattutto tramite la pubblicazione della decisione;

condannare la parte soccombente ad eseguire una decisione assoggettandola al versamento di un'ammenda.

Fatte salve le regole di diritto internazionale privato, la legge applicabile è normalmente quella del paese dell'UE in cui ha origine la violazione o la legge del paese dell'UE in cui la violazione produce i suoi effetti.

Gli **enti legittimati a proporre un provvedimento inibitorio** hanno un legittimo interesse a far rispettare gli interessi collettivi dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato interno. È il caso degli organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori o delle organizzazioni per la tutela dei consumatori. Un **elenco** di tali organismi è stato pubblicato nel 2016 dalla **Commissione europea**.

La Commissione redige un elenco degli enti legittimati che possono agire in caso di **violazioni UE**. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In tal caso, gli enti legittimati iscritti nell'elenco, devono poter adire l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa del paese dell'UE in cui è avvenuta la violazione.

Il paese dell'UE in cui deve essere intentato un provvedimento, può decidere sull'eventuale **consultazione preliminare** tra le parti, in presenza o no di un ente legittimato di questo paese. Qualora non venga posto termine alla violazione entro le due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, il provvedimento inibitorio può essere intentato immediatamente.

Uno **studio** sull'applicazione della direttiva 2009/22/CE è stato effettuato nel 2011 ed è stato utilizzato per la preparazione di una **relazione** della Commissione pubblicata nel 2012.

### A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 29 dicembre 2009. Si tratta di una **codificazione** della **direttiva 98/27/CE** che è stata integrata nella legislazione nazionale entro il 1° gennaio 2001.

### CONTESTO

Per ulteriori informazioni si consulti:

«**Provvedimenti inibitori**» sul sito internet della Commissione europea.

### DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva **2009/22/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata) (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30-36)

Le successive modifiche alla direttiva 2009/22/CE sono state integrate al testo originario. La presente **versione consolidata** è a solo scopo documentale

### DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (**COM(2012) 635 final**, 6.11.2012)

**Raccomandazione 2013/396/UE** della Commissione, dell'11 giugno 2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60-65)

**Notifica** della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva (GU C 361 del 30.9.2016, pag. 1-55)

**Retifica** della notifica della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva (GU C 367 del 6.10.2016, pag. 6).

Ultimo aggiornamento: 08/08/2018

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.